



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175
E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2022 POSSEDUTE AL 31/12/2021**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addi VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARNULFO/UGO	Sindaco	SI'
DEMARIA/GIAN LUCA	Vice-sindaco	NO
ABBONA/ALESSANDRA	Consigliere	SI'
ALBARELLO/EMANUELE	Consigliere	SI'
BOSIO/ANTONIO	Consigliere	SI'
GIAMPAOLO/MICHELE	Consigliere	SI'
OCCELLI/ROBERTO	Consigliere	SI'
SANDRONE/DANIELA	Consigliere	NO
RAVIOLA/CLAUDIO	Consigliere	SI'
STRALLA/MODESTO	Consigliere	SI'
BALLAURI/GIUSEPPE	Consigliere	NO
BELLIGERO/MARTINO	Consigliere	SI'
SANINO/LILIANA	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr.ssa Di Napoli Anna Maria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Arnulfo Ugo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2022 POSSEDUTE AL 31/12/2021

Si dà atto che:

Il Sindaco espone l'argomento dando lettura del deliberato della proposta di deliberazione.

Intervengono:

Il Consigliere Stralla Modesto: "Si parla di differenziare rifiuti ed acque. La Calso come sta di salute?"

Il Sindaco risponde: "È un argomento affrontato dal Consiglio di Amministrazione che ha valutato di separare la parte rifiuti ed il servizio idrico, altrimenti non si può più stare in COGESI; si intende togliere la parte rifiuti alla CALSO. Staremmo attenti alla questione del personale ed a chi prende la parte rifiuti che è più debole; comunque per il personale la decisione la prende la CALSO. La raccolta rifiuti è tutta da costruire; la nostra preoccupazione è quella di non dare danno a chi già lavora".

Ultimati gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione possono essere così sintetizzati:

- mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale S.p.A. (CALSO S.p.A.)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l. (S.I.P.I. S.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>

Dato atto di aver già provveduto a recedere da:

1. Società Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

2. Fingranda S.p.a. in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ed anche in considerazione delle condizioni economiche e societarie deficitarie della partecipata.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30 novembre 2021 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni 2021 possedute al 31-12-2020;

Verificato che a seguito della suddetta ricognizione si è determinata la seguente situazione:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale S.p.a. (CALSO S.p.a.)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (S.I.S.I. S.r.l.)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	S.M.A.-Società Monregalese Ambiente S.c.a.r.l.	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
6	CO.GE.SI. S.r.l.-partecipazione indiretta	quota 4,544% per il tramite della Calso S.p.a.	<u>mantenimento</u>

Vista la comunicazione della Calso S.p.a., prot. 12128 del 18-12-2018, con la quale si informava della partecipazione nella CO.GE.SI. S.c.r.l. della Calso S.p.a. che si configura per il Comune di Dogliani quale partecipazione indiretta;

Vista la comunicazione della Società Intercomunale Servizi idrici srl (S.I.S.I. s.r.l.), prot. 14163 del 15-11-2022, con la quale si informa della partecipazione nella CO.GE.SI. srl della Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (S.I.S.I. S.r.l.) che si configura per il Comune di Dogliani sempre quale partecipazione indiretta;

Considerato che:

- Con riferimento alla Società Langhe Monferrato e Roero Scarl era stata effettuata un'asta pubblica per l'alienazione della quota, asta che era andata deserta. Conseguentemente con nota prot. n. 10903 del 10.11.2018 il Comune aveva comunicato a detta società la volontà di recedere. A norma statutaria si ritiene tale procedura conclusa e il recesso avvenuto. Con la fusione per incorporazione di SIPI s.r.l., SIAR s.r.l. in SISI s.r.l. era stata assicurata la prosecuzione della produzione dei servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci e nel contempo, mediante la concentrazione in una sola società con significativi risparmi di spesa. La nuova società SISI srl è operativa dal 1° gennaio 2019.
- Per quanto riguarda l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n.175/2016 e della L.R. n. 14/2016, l'Ente aveva predisposto le modifiche statutarie per l'approvazione da parte dei Comuni soci. In tale occasione si era formalizzato, per il tramite di un aumento del capitale sociale, una maggior presenza della Regione Piemonte.

Nel contempo, era emersa da parte delle istituzioni pubbliche, a cominciare dalla Regione Piemonte, la volontà di riunire i due ambiti territoriali di Langhe – Roero e di Asti sotto un'unica ATL, facente capo a quella con sede in Alba al fine di garantire un sistema di governo del turismo unico di due territori. Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali i Comuni, sono risultati con una quota minore di partecipazione sociale.

Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana ha significato una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica. Con la sottoscrizione di aumento di capitale il Comune di Dogliani è passato da € 100 a € 400 di capitale posseduto con una quota di partecipazione pari a 0,57%;

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2019 è attiva la S.M.A. società monregalese ambiente, soc. consortile a responsabilità limitata, che ha il compito di gestire i beni patrimoniali e i contratti correlati all'impianto di Magliano Alpi e delle rifiuterie degli 87 Comuni rientranti nel bacino di competenza A.C.E.M;

Considerato, da opportune verifiche intervenute in corso d'anno, che i GAL sono espressamente esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone "È fatta salva la possibilità di costituire società enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...". L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"; pertanto i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Dalla ricognizione, conseguentemente alla luce di quanto sopra espresso, emerge pertanto che:

- 1) è **possibile mantenere**, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale S.p.a. (CALSO S.p.a.)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi idrici S.r.l. (S.I.S.I. S.r.l.)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	S.M.A.– Società Monregalese Ambiente S.c.a.r.l.	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.SI. S.r.l.-partecipazione indiretta	quota 4,544% per il tramite della Calso S.p.a.	<u>mantenimento</u>

- 2) è **necessario aggiungere**, alla medesima CO.GE.SI. S.r.l., la partecipazione indiretta attraverso la Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (S.I.S.I. S.r.l.) con una quota pari al 30,446%;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante negli allegati 1 e 2 redatti secondo il modello di cui alle linee guida del MEF e della Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Tutto quanto sopra premesso;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse confermando che il Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l non viene più inserito in quanto l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6";

2. di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Dogliani per l'anno 2022 alla data del 31-12-2021 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
 - allegato 1- Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art.20 D.Lgs.175/2016);*
 - allegato 2 – Schede di Rilevazione per la Revisione periodica delle Partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2022 (art.20 c.1-Tusp);*
3. di dare atto che si intende pertanto mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale S.p.a. (CALSO S.p.a.)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (S.I.S.I. S.r.l.)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	S.M.A.– Società Monregalese Ambiente S.c.a.r.l.	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.SI. S.r.l. - partecipazione indiretta	quota 4,544% per il tramite della Calso S.p.a. e del 30,446% per il tramite della Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.	<u>mantenimento</u>

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate del Comune di Dogliani;
5. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà fatta comunicazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i e copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente con separata votazione unanime e favorevole il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Ugo ARNULFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 29/11/2022

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Dogliani, lì 31/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI